



**REGOLAMENTO DEL
FONDO REGIONALE FON COOPER**

SOMMARIO

Art. 1 – Premessa.....

Art. 2 – Obiettivi del Fondo.....

Art. 3 – Soggetto Gestore

Art. 4 – Dotazione finanziaria

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità.....

Art. 7 – Investimenti e spese ammissibili

Art. 8 – Durata e termini di realizzazione del progetto.....

Art. 9 – Natura e misura dell’agevolazione.....

Art. 10 – Garanzie

Art. 11 – Intensità di aiuto.....

Art. 12 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 13 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

Art. 14 – Istruttoria delle domande di agevolazione.....

Art. 15 – Cause di inammissibilità

Art. 16 – Comunicazione degli esiti istruttori.....

Art. 17 – Vincolo di destinazione e garanzie

Art. 18 – Sottoscrizione del contratto

Art. 19 – Modifiche dei progetti e variazioni.....

Art. 20 – Rendicontazione delle spese relative all’investimento ed erogazione

Art. 21 – Controllo e Monitoraggio

Art. 22 – Rinuncia

Art. 23 – Revoca dell’agevolazione

Art. 24 – Informativa a tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

Art. 25 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Art. 26 – Disposizioni finali.....

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – Premessa

La Regione Emilia-Romagna, per il tramite dell’Agenzia Intercent ER, ha affidato, mediante procedura di gara (CIG: 7255903094 - CUP: E43G17000080002) il servizio di “Gestione del fondo regionale Foncooper” al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Artigiancassa S.p.A. (mandataria) e Unicredit S.p.A. (mandante).

Il presente Regolamento definisce le caratteristiche dei soggetti beneficiari, degli investimenti agevolabili, le spese ammissibili, le caratteristiche dei prestiti, la misura degli aiuti, i criteri di valutazione, le procedure di accesso, di concessione e di erogazione dell’agevolazione, le cause di revoca e i recuperi.

Art. 2 – Obiettivi del Fondo

Il Foncooper sostiene la concessione diretta di finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Titolo I della Legge 27 febbraio 1985 n.49, concernenti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dell’occupazione, concessi a società cooperative operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

L’agevolazione è concessa a finanziamento di investimenti riguardanti progetti finalizzati:

- all’aumento della produttività o dell’occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa;
- alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo;
- alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
- alla realizzazione e all’acquisto di impianti nel settore della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
- all’ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al primo punto.

Le finalità del progetto di investimento, ai sensi del del Reg. (UE) n. 651/2014, sono le seguenti:

- installazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; - trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente - acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - o lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - o gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; o l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Art. 3 – Soggetto Gestore

La gestione dello strumento finanziario è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Artigiancassa S.p.A. (mandataria) e Unicredit S.p.A. (mandante).

Art. 4 – Dotazione finanziaria

Il Foncooper ha una dotazione complessiva pari a 84 milioni di Euro.



Art. 5 – Soggetti beneficiari

Il Foncooper finanzia le società cooperative regolarmente costituite, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI¹. Possono accedere all'agevolazione: - piccole imprese;

- medie imprese;
- piccole e medie imprese in zone ammesse a fruire della deroga di cui all'art. 107 paragrafo 3 lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea², ovvero le società cooperative operanti nelle zone indicati nella "Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020" per l'Italia³; - piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria.

Le società cooperative possono essere sia a mutualità prevalente che non prevalente, purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall'art. 2514 c.c., di seguito riepilogati:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
- divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La data di presentazione della domanda di finanziamento coincide con la data di protocollo della domanda sul portale <http://www.foncooper.it>.

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità

La società cooperativa, alla data di presentazione della domanda, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

1. essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
2. essere iscritto all'albo statale delle Società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
3. avere unità operativa destinataria dell'intervento nel territorio regionale, verificabile da idoneo titolo di disponibilità; per le imprese prive di unità operativa nella Regione Emilia-Romagna al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento. In quest'ultimo caso l'effettiva costituzione è condizione necessaria per la concessione del finanziamento;
4. essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

¹ Art. 2 dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e dal Reg. (UE) n. 702/2014

² Art. 107 paragrafo 3 lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) "*Possono considerarsi compatibili con il mercato interno (...) c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse*".

³ La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata con decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, ha identificato come aree eleggibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti per le zone di cui all'art. 107 par. 3 lettera c) del TFUE i Comuni di Ferrara (limitatamente alle sezioni censuarie indicate nella medesima Decisione), Masi Torello, Ostellato, Comacchio, Piacenza (limitatamente alle sezioni censuarie indicate nella medesima Decisione), Monticelli D'Ongina e Caorso.



5. applicare, nei confronti dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/2007 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008 n.31;
6. avere copia del verbale di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione della domanda e nell'anno precedente la data di presentazione della domanda per le società cooperative per cui la legge prevede la revisione annuale;
7. essere ammissibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento al settore economico, ai requisiti dimensionali ed al fatto che l'impresa non risulti essere in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) di detto regolamento e ai sensi dell'art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014;
8. non essere destinataria di un ordine di recupero di aiuti di stato illegittimi e non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili con il mercato interno dalla Commissione Europea e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.
9. non avere procedimenti in corso di revoca totale di agevolazioni concesse dall'Amministrazione regionale;
10. non essere oggetto di protesti;
11. di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;
12. di essere in regola con la Disciplina antiriciclaggio;
13. di essere in regola con la vigente normativa Antimafia

Le imprese straniere prive di unità operativa nella Regione Emilia-Romagna devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del medesimo Paese, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato nella Regione Emilia-Romagna, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.

La società cooperativa, inoltre, entro la durata dell'istruttoria e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Soggetto gestore del DURC deve risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Art. 7 – Investimenti e spese ammissibili

Sono ammessi progetti di investimento che riguardano le seguenti voci di spesa:

- Terreni (max 10% del costo totale del progetto di investimento);
- Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- Impianti, macchinari, attrezzature;
- Altri beni (es. arredi, macchine d'ufficio, automezzi);
- Licenze, brevetti e marchi; - Software;
- Salari relativi ai posti di lavoro creati da un progetto di investimento su un periodo di due anni e nel limite massimo del 20% sul totale dell'investimento;
- Onorari di architetti, ingegneri e consulenti;
- Onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità.

La voce "Salari relativi ai posti di lavoro creati da un progetto di investimento su un periodo di due anni" è finalizzata alla creazione di nuova occupazione da parte della società cooperativa, da intendersi come:

- assunzione ex novo di personale presso l'unità operativa destinataria dell'intervento;
- la ricollocazione di personale già precedentemente occupato in altre mansioni o presso altre sedi della società cooperativa, nell'unità operativa destinataria dell'intervento per le finalità legate al progetto di investimento

Nell'ambito delle sopra richiamate voci, sono ammessi i seguenti costi:

- l'onorario del perito che effettua i sopralluoghi presso l'unità operativa destinataria dell'intervento;
- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di finanziamento, di compravendita e per gli atti di erogazione;
- le spese sostenute per consulenza relativa all'assistenza alla presentazione della domanda di agevolazione e all'iter agevolativo;
- costo per il rilascio della garanzia da parte del Confidi.

Sono ammesse le operazioni "Workers BuyOut" finalizzate all'acquisizione di una società cooperativa da parte dei suoi lavoratori ai fini della salvaguardia dell'occupazione e della produttività.

Per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere:

- a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
- b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

In caso di operazioni di c.d. “Workers BuyOut” non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- d) figurano nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni

I posti di lavoro direttamente creati da un progetto di investimento soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono creati entro tre anni dal completamento dell’investimento;
- b) producono un aumento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

Le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse, devono essere congrue e fare riferimento a prestazioni e lavori eseguiti o beni forniti da Soggetti Terzi ed Indipendenti.

L’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Nel caso in cui un soggetto beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA.

Non sono ammissibili al fine della presente agevolazione le spese concernenti:

- gli investimenti in attivi materiali e immateriali e le spese ceduti/prestate all’impresa da Soggetti non Terzi ed Indipendenti;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del Codice Civile;
- i lavori in economia;
- l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
- l’imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- gli interessi passivi;
- le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, ad eccezione delle spese sostenute tramite c/c on line (home banking); non sono ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno;
- le commissioni per operazioni finanziarie;
- le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- i beni ad uso promiscuo;
- le ammende e le penali;
- le spese di rappresentanza;

Art. 8 – Durata e termini di realizzazione del progetto

Sono ammissibili solo le spese la cui data di inizio sia successiva alla data di presentazione della domanda.

Si considera come data di inizio dell'investimento quella di inizio dei lavori oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima (es. sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine, o in mancanza, di emissione di fatture).

L'investimento deve essere realizzato entro il termine del periodo di pre-ammortamento indicato dal Soggetto beneficiario e deve essere rendicontato al Soggetto gestore con le modalità e nei termini indicati al successivo articolo 20.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere trasmesse dalle società cooperative tramite PEC con istanza motivata.

Le richieste sono valutate dal Soggetto gestore, che provvede a sottoporle all'approvazione del Comitato Foncooper. L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata dal Soggetto gestore alla società cooperativa tramite PEC.

Art. 9 – Natura e misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato, avente le seguenti caratteristiche:

- l'ammontare del finanziamento non può essere superiore al 70% della spesa ammissibile; □ importo massimo: 2.000.000,00 euro
- tasso: 25% del tasso di riferimento europeo; il tasso agevolato può essere determinato utilizzando il calcolatore presente sul portale <http://www.foncooper.it>;
- durata:
 - fino ad 8 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 1 anno) se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di beni immateriali, materiali e/o attrezzature;
 - fino a 12 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 anni) se il progetto comprende anche investimenti in impianti fissi e immobili
- rimborso: a rata semestrale costante posticipata.

Art. 10 – Garanzie

E' previsto a garanzia del finanziamento il privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della società cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio. Il privilegio può essere costituito anche sui beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della società cooperativa.

In alternativa al privilegio è prevista la possibilità di presentare una Garanzia del finanziamento rilasciata da un Confidi (scelto dall'impresa richiedente). Il costo della stessa può essere inserito nel programma d'investimento.

La durata della Garanzia Confidi deve essere almeno pari alla durata del finanziamento richiesto (incluso il preammortamento) maggiorata di ulteriori 6 mesi, previsti per la stipula del contratto di finanziamento con prima contestuale erogazione.

Qualora la Garanzia Confidi sia inferiore all'ammontare del finanziamento Foncooper, l'impresa richiedente presenta polizza fideiussoria a prima richiesta a favore della Regione Emilia-Romagna, rilasciata da una banca o da una compagnia assicurativa iscritta nell'Albo IVASS, ramo 15cauzione, per un importo complementare all'ammontare del finanziamento Foncooper.



Art. 11 – Intensità di aiuto

L'agevolazione è concessa nell'ambito del regime di esenzione, così come disciplinato dal Reg. (UE) n.651/2014 e dal Reg. (UE) n. 702/2014.

L'intensità di aiuto non può superare, ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014:

- a) il 20% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
- b) il 10% dei costi ammissibili nel caso di medie impresa.

Per le piccole e medie imprese in zone ammesse a fruire della deroga ex art. 107.3 lettera c) del TFUE, ovvero le Società cooperative operanti nelle zone indicati nella "Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020", l'intensità di aiuto non può superare, ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014:

- a) il 30% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
- b) il 20% dei costi ammissibili nel caso di medie impresa.

L'intensità dell'agevolazione concessa è computata in termini di differenziale tra il tasso fisso associato al finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili, alla data della concessione dell'agevolazione agevolato. I tassi di interesse di riferimento e di conseguenza l'Equivalentente Sovvenzione Lorda ("ESL") concessa, sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, 2008/C 14/02 e tenendo conto della classe di rating assegnata al richiedente dal Soggetto gestore.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto concesso per singola società cooperativa, operante nel settore della produzione agricola primaria e per progetto di investimento non può essere superiore ad euro 500.000,00. L'intensità di aiuto non potrà comunque superare, ai sensi degli art. 14 e 17 del Reg. (UE) n. 702/2014, il 40% dei costi ammissibili per le società cooperative agricole relativamente agli investimenti afferenti la produzione primaria, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.

Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'impresa richiedente è tenuta a dichiarare di:

- a) non aver ricevuto altri "aiuti di stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o da Fondi UE a gestione diretta a valere su tutte o parte delle spese candidate a finanziamento sul Foncooper e/o
- b) aver ricevuto altri "aiuti di stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o da Fondi UE a gestione diretta a valere su tutte o parte delle spese candidate a finanziamento sul Foncooper, indicando gli estremi identificativi della misura di aiuto, la spesa oggetto di concessione, l'ESL dell'aiuto ricevuto.

Art. 12 – Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di accesso all'agevolazione possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale <http://www.foncooper.it>.

Per accedere al portale i soggetti richiedenti chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo <http://www.foncooper.it>. Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante (o i dati relativi ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda di agevolazione) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login all'interno dell'area "Area riservata" per l'inserimento della domanda di aiuto. Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa (o dal procuratore). Essa deve essere completa di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo articolo 13 e protocollata all'interno del portale. La firma digitale dovrà essere apposta off-line utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettronichecertificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento da parte del richiedente dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00, ad eccezione delle società cooperative esonerate dal pagamento di tale imposta. Tale adempimento viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della sezione "Beneficiario" presente sul sistema. Il soggetto richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta. Il portale verifica l'univocità della marca da bollo, al fine di evitare il molteplice utilizzo del numero identificativo su più di una domanda di agevolazione.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti all'articolo 6, tutta la documentazione specificata all'articolo 13, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.foncooper.it>. Successivamente alla protocollazione della domanda il soggetto richiedente potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa. Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non risulti firmata digitalmente e protocollata;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Art. 13 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di agevolazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente articolo 12, la seguente documentazione:

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
2. Certificato di vigenza, in originale e avente data non antecedente a trenta giorni, riportante l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative;
3. Documentazione necessaria per le verifiche antimafia, secondo il fac-simile presente sul portale <http://www.foncooper.it>; o dichiarazione di iscrizione alla white list antimafia della prefettura di appartenenza;



4. Bilancio provvisorio dell'esercizio in corso;
5. Business plan e previsioni economiche relative all'anno di regime dell'investimento, secondo il fac-simile presente sul portale <http://www.foncooper.it>;
6. Piano di copertura finanziaria dell'investimento;
7. Relazione descrittiva e dettagliata del programma di investimenti con indicazione, per ciascuna voce, dell'ammontare di spesa previsto e documentazione tecnica relativa (atti di acquisto, planimetrie, computi metrici, eventuale copia concessione edilizia, preventivi di spesa, ecc.). In caso di acquisto di stabilimento, documentazione comprovante il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del finanziamento. Qualora il programma di investimento preveda spese relative alla voce "Salari relativi ai posti di lavoro creati da un progetto di investimento su un periodo di due anni" occorre compilare il facsimile presente sul portale <http://www.foncooper.it>.
8. Relazione illustrativa su: attività aziendale, situazione di mercato, portafoglio ordini, principali concorrenti, scopi del programma di investimenti, piano di copertura dell'investimento, riflessi occupazionali;
9. Dichiarazione relativa alla dimensione di impresa, secondo il fac-simile presente sul portale <http://www.foncooper.it>;
10. Copia del verbale dell'organo sociale competente, contenente la delibera di assunzione del finanziamento oggetto della domanda e delle relative garanzie, nonché la designazione del rappresentante delegato all'espletamento dei relativi adempimenti;
11. Descrizione dettagliata dei beni offerti in garanzia con indicazione di eventuali preesistenti gravami, secondo il fac-simile presente sul portale <http://www.foncooper.it>;
12. Per le domande in cui la Cooperativa è operante nelle zone indicate nella "Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020", documentazione attestante la zona censuaria dell'unità produttiva oggetto degli investimenti;
13. Per le domande in cui la Cooperativa è operante nelle zone indicate nella "Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020", documentazione attestante il contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
14. Dettaglio Fidi Banche e importo rate annuali finanziamenti;
15. Modalità e tempi incasso e pagamenti della società cooperativa;
16. Ultima dichiarazione IVA (solo per le società cooperative Agricole);
17. Relazione circa i risultati di natura mutualistica raggiunti negli ultimi tre esercizi, secondo il facsimile presente sul portale <http://www.foncooper.it>;
18. Dichiarazione circa gli aiuti richiesti o ottenuti a valere sulle stesse spese ammissibili, secondo il fac-simile presente sul portale <http://www.foncooper.it>;
19. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;



20. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della cooperativa con la quale si impegna a garantire il finanziamento Foncooper con garanzia del confidi ed eventuale polizza fideiussoria complementare all'importo richiesto;

21. Documentazione varia.

Ai sensi dell'art. 10 paragrafo 10 lettera c) del Reg. (UE) n. 1084/2017 il Soggetto gestore è tenuto:

- a richiedere all'impresa beneficiaria dell'aiuto che questa non abbia effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto;
- a far dichiarare all'impresa beneficiaria dell'aiuto l'impegno a non effettuare delocalizzazioni nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 14.

Art. 14 – Istruttoria delle domande di agevolazione

L'istruttoria delle richieste di agevolazione è eseguita mediante la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello. L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Le richieste di agevolazione sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

In caso di mancanza di disponibilità di risorse del Fondo rispetto alle istanze pervenute, le richieste verranno tenute in evidenza in "lista di attesa" e l'avvio delle istruttorie è autorizzato, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, quando le risorse si rendono disponibili. Il Soggetto gestore comunica lo scorrimento della "lista di attesa" al soggetto richiedente, il quale dovrà eventualmente aggiornare, qualora necessario, la documentazione a supporto della domanda per la conferma o meno dell'originario programma di investimento.

Nell'ambito delle suddette disponibilità, l'ordine assegnato non condiziona tuttavia l'ulteriore corso delle domande che, pertanto, sono portate a conclusione via via che vengano esauriti gli adempimenti e le formalità ad essi pertinenti. Le società cooperative possono presentare una nuova domanda, ma la valutazione della medesima avverrà successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti nell'articolo 12, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati nell'articolo 13 del Regolamento;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 6;
- la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto imprenditoriale;
- la capacità di autofinanziamento della società cooperativa richiedente;
- la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari connessi con il rimborso del finanziamento.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal Soggetto gestore è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. In questo caso i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 15 giorni.

Le domande di agevolazione possono essere considerate decadute qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al Soggetto gestore entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione al soggetto richiedente.

La valutazione istruttoria è completata con il sopralluogo del perito incaricato dal Soggetto gestore, che provvede a verificare lo stato di avanzamento dei lavori da parte della società cooperativa presso l'unità operativa destinataria dell'investimento e a redigere apposita perizia di stima con indicazione del valore delle spese che compongono l'investimento e dei beni oggetto di garanzia.

Art. 15 – Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità all'agevolazione:

- il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e della documentazione obbligatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 13;
- la mancata o errata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dall'Avviso elencate dall'articolo 6;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
- esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 14.

Art. 16 – Comunicazione degli esiti istruttori

Le proposte di finanziamento sono sottoposte dal Soggetto gestore all'approvazione del Comitato Foncooper.⁴

Il Comitato Foncooper delibera il finanziamento entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico di ricezione.

Le risorse disponibili sono assegnate ai soggetti beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.

Il tasso agevolato applicato al finanziamento è determinato al momento della concessione dell'agevolazione.

A seguito della delibera da parte del Comitato Foncooper, il Soggetto gestore predispone, sigla e invia la comunicazione di concessione dell'agevolazione o di non ammissibilità tramite PEC al soggetto beneficiario.

⁴ Il Comitato Foncooper si riunisce periodicamente per deliberare le proposte di finanziamento e discutere altre tematiche relative alla gestione del Foncooper. E' composto da 5 componenti ed è costituito con provvedimento della Regione Emilia-Romagna. Al Comitato partecipa un rappresentante del Soggetto gestore, o suo delegato, quale proponente le materie oggetto di deliberazione e senza diritto di voto.



Il soggetto beneficiario controfirma a titolo di accettazione la comunicazione di concessione dell'agevolazione e provvede a trasmetterla tramite PEC al Soggetto gestore, avendo cura di indicare il notaio prescelto per la stipula del contratto di finanziamento e le coordinate bancarie sul quale accreditare i fondi. Nel caso in cui il beneficiario avesse scelto la Garanzia del Confidi, al momento della trasmissione della comunicazione di concessione sottoscritta, dovrà trasmettere anche la predelibera della garanzia ottenuta dal Confidi.

Art. 17 – Vincolo di destinazione e garanzie

Gli investimenti immobiliari e gli impianti fissi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 10 anni dalla data di concessione.

Gli investimenti produttivi (macchinari, attrezzature, automezzi, ecc..) sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 3 anni dalla data di concessione.

Nel periodo intercorrente fra la data di scadenza del vincolo di destinazione e la scadenza del finanziamento il soggetto deve, alternativamente:

- a) procedere con l'estinzione anticipata del finanziamento
- b) sostituire il privilegio apposto a garanzia del finanziamento con una idonea garanzia

Nel caso in cui, il beneficiario abbia restituito, nel rispetto del piano di ammortamento, una quota capitale pari o superiore al valore dei beni da liberare, al netto della verifica del permanere di garanzie per la quota capitale da restituire, non ricorre la necessità di integrare/acquisire ulteriori garanzie.

Art. 18 – Sottoscrizione del contratto

Il Soggetto gestore e il Soggetto beneficiario fissano un appuntamento presso il notaio per la stipula del contratto di finanziamento, qualora il finanziamento sia garantito dal privilegio. Nel caso in cui il richiedente abbia scelto la garanzia del Confidi la stipula del contratto di finanziamento non sarà notarile, ma avverrà presso l'istituto bancario, previa presentazione di idonea documentazione attestante la concessione della garanzia.

Prima di procedere alla stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto gestore effettua le necessarie verifiche su eventuali condizioni apposte alla delibera di finanziamento (es. apertura, da parte del soggetto beneficiario della sede operativa sul territorio regionale, esito delle verifiche antimafia, iscrizione del Codice Ateco individuato per l'attività oggetto di finanziamento, inizio attività, ecc..).

La stipula del contratto di finanziamento avviene contestualmente all'erogazione del primo SAL.

Art. 19 – Modifiche dei progetti e variazioni

Le richieste di modifica del progetto, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di investimento ammesso o la ripartizione per voci di spesa, fermo restando:



- l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto all'importo dell'investimento ammesso indicato nella comunicazione di concessione;
- le proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dall'articolo 8 del Regolamento;
- il rispetto degli articoli dell'articoli 7 e 9;
- il rispetto della percentuale minima di realizzazione del 80% del progetto ammesso.

Le suddette richieste di variazioni devono essere presentate tramite PEC dal Soggetto beneficiario al Soggetto gestore, che provvede a valutarle e a sottoporle all'approvazione del Comitato Foncooper. Il Soggetto gestore, ai fini della valutazione, può incaricare il perito per un sopralluogo presso l'unità operativa destinataria dell'intervento.

Allo stesso modo le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, unità operativa destinatarie dell'intervento e titolare effettivo devono essere comunicate tramite PEC dal Soggetto beneficiario al Soggetto gestore, che provvede a valutarle e a sottoporle all'approvazione del Comitato Foncooper.

Art. 20 – Rendicontazione delle spese relative all'investimento ed erogazione

Il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di rendicontare l'investimento effettuato, al fine di dimostrare di aver utilizzato il finanziamento agevolato per la finalità cui è destinato e di ottenere l'erogazione del finanziamento.

Il Soggetto gestore provvede ad accertare la consistenza ed il valore delle garanzie acquisibili, l'idoneità tecnica ed economica delle strutture produttive, la validità tecnica ed economica dell'investimento programmato, l'effettiva realizzazione dell'investimento stesso ed il sostenimento delle relative spese.

Rendicontazione delle spese relative all'investimento

La rendicontazione delle spese con contestuale richiesta di erogazione del finanziamento può essere effettuata a titolo di SAL o a titolo di saldo.

La richiesta di erogazione del finanziamento è trasmessa tramite PEC dal Soggetto beneficiario al Soggetto gestore, compilando l'apposita modulistica presente sul portale <http://www.foncooper.it>, e comprende la seguente documentazione:

1. Prospetto riepilogativo delle spese e distinta dei beni e dei servizi oggetto di acquisto, da trasmettere sia in formato .xls (file excel) sia in formato .p7m firmato digitalmente dal rappresentante legale;
2. Relazione attestante la realizzazione del progetto, da redigersi su carta semplice;
3. Copia conforme all'originale delle fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione delle spese sostenute; relativamente alla voce di spesa – "Salari relativi ai posti di lavoro creati da un progetto di investimento su un periodo di due anni", è necessario trasmettere i contratti di lavoro sottoscritti, le buste paga, il modello DM10 e, solo in caso di ricollocazione di risorse da altra attività o sede della società cooperativa, il fac-simile presente sul portale <http://www.foncooper.it>, debitamente datato, compilato e sottoscritto.
4. Titoli di pagamento corredati da estratto conto bancario dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente, attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;

5. Certificato camerale di vigenza riportante l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, avente data non antecedente a 30 giorni;
6. Documentazione necessaria per le verifiche antimafia o dichiarazione di iscrizione alla White list antimafia della prefettura di appartenenza
7. Eventuale ulteriore documentazione a sostegno della rendicontazione del programma di investimento.

L'impresa si impegna a comunicare prontamente ogni eventuale variazione intercorsa a seguito della delibera del finanziamento agevolato, quali a titolo esemplificativo:

- Variazioni relative al programma di investimento
- Variazioni relative alla forma giuridica dell'azienda
- Variazione della denominazione
- Variazione della proprietà
- Variazione dell'unità operativa destinataria dell'intervento
- Variazione del titolare effettivo
- Altre variazioni

specificando le motivazioni che hanno determinato la variazione.

Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui al presente articolo, tutte le spese ed i costi devono:

- a. essere espressamente e strettamente attinenti all'investimento ammesso ai sensi del presente Regolamento;
- b. essere riconducibili ad immobili ed impianti localizzati nella Regione Emilia-Romagna;
- c. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- d. essere effettivamente sostenuti e giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- e. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
- f. essere registrate o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g. essere pagate mediante strumenti di pagamento tracciabili (Bonifico, Ri.BA.).

Le fatture di importo unitario superiore ad euro 10.000,00 possono essere trasmesse dal Soggetto beneficiario senza quietanza di pagamento, richiedendone al Soggetto gestore il pagamento direttamente nei confronti del fornitore della spesa.

Le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate ammissibili.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai soggetti beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare, è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai soggetti beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei soggetti beneficiari stessi nel

periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed il termine di completamento del progetto.

I documenti originali relativi alla realizzazione dell'investimento devono essere comunque tenuti a disposizione del Soggetto gestore per tutta la durata del finanziamento agevolato o comunque per i 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa dell'investimento presentato, da parte dell'incaricato del Soggetto gestore.

Nel caso di documentazione incompleta il Soggetto gestore provvede a richiedere tramite PEC le necessarie integrazioni, che sono fornite dal Soggetto beneficiario nei 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora l'impresa non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, il Soggetto gestore prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.

L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 3 stati di avanzamento lavori. L'impresa può presentare in prima istanza richiesta di SAL, con erogazione pari al 70% dell'investimento correttamente rendicontato o richiesta di SALDO con erogazione del finanziamento complessivo deliberato, previa verifica della documentazione inerente la rendicontazione dell'investimento totale ammesso.

Erogazione a titolo di SAL

La prima erogazione a titolo di SAL, previa verifica della documentazione di spesa da parte del Soggetto gestore, deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento presso il notaio. Per tale erogazione non è previsto il sopralluogo del perito presso l'unità operativa destinataria dell'intervento e non sono previsti percentuali di realizzazione obbligatoria.

La richiesta di prima erogazione contestuale alla stipula deve essere presentata al soggetto gestore tramite pec, entro 4 mesi dalla data di delibera del Comitato Foncooper, per permettere al gestore, di effettuare tutte le verifiche della documentazione, entro i 60 gg previsti, ed alla cooperativa di procedere alla stipula entro 6 mesi dalla data di delibera di concessione.

L'ulteriore erogazione a titolo di SAL successiva alla stipula del contratto di finanziamento, previa verifica della documentazione di spesa da parte del Soggetto gestore, può essere effettuata mediante scrittura privata tra il Soggetto gestore ed il soggetto beneficiario. Per tale erogazione non è previsto il sopralluogo del perito presso l'unità operativa destinataria dell'intervento.

Il Soggetto gestore procede all'erogazione a titolo di SAL entro 60 giorni dalla richiesta.

Erogazione a titolo di saldo

L'erogazione a titolo di saldo, da effettuarsi presso il notaio, è preceduta dal sopralluogo del perito incaricato dal Soggetto gestore, che redige apposita perizia di stima relativa all'investimento realizzato. In tale sede di procederà anche all'iscrizione del privilegio sui beni individuati a garanzia del finanziamento.

Qualora il beneficiario abbia scelto la garanzia Confidi, l'erogazione del saldo avverrà presso l'istituto bancario. La rendicontazione finale deve riportare una spesa complessiva non inferiore all'80% dell'intero finanziamento concesso e per un importo di fondi, indebitamente percepiti, non superiore ad euro 30.000,00.

La rendicontazione a titolo di saldo deve essere trasmessa entro al massimo 2 mesi dalla data di completamento dell'investimento stesso, fermo restando i termini indicati nell'art. 8 del presente Regolamento, pena la revoca dell'agevolazione. La data di completamento dell'investimento coincide con la data dell'ultima fattura ammissibile. Eventuali pagamenti effettuati nei 2 mesi successivi alla data di completamento dell'investimento sono ammissibili.

Art. 21 – Controllo e Monitoraggio

Il Soggetto gestore svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.

Il Soggetto gestore si impegna ad effettuare controlli sulle iniziative agevolate, anche tramite verifica in loco, finalizzate ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma, in conformità a quanto previsto in fase di concessione dei finanziamenti agevolati, la corretta imputazione contabile delle spese ammesse alle agevolazioni;

I controlli devono riguardare anche la presenza fisica dei beni oggetto del programma, il mantenimento in azienda dei beni oggetto di investimento e alla regolare attività aziendale.

Tali controlli sono effettuati con ogni mezzo ritenuto idoneo dal Soggetto gestore.

Art. 22 – Rinuncia

Il Soggetto beneficiario deve comunicare tramite PEC al Soggetto gestore l'eventuale rinuncia all'agevolazione firmata digitalmente.

Art. 23 – Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa è soggetta a revoca parziale o totale e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, nei casi di seguito indicati.

Revoca totale

L'agevolazione concessa è soggetta a revoca totale con perdita dell'aiuto concesso, corrispondente all'ESL, e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, qualora risultino verificate le seguenti fattispecie:

- a. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b. mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato da parte del Soggetto beneficiario;
- c. in caso di gravi irregolarità risultanti anche da uno dei controlli svolti a vario titolo dal Soggetto gestore o dalla Regione Emilia-Romagna;
- d. venir meno dei requisiti di accesso all'agevolazione, tra cui il venir meno della natura cooperativa del Soggetto beneficiario;
- e. la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento del Soggetto beneficiario;
- f. cessazione dell'attività del Soggetto beneficiario a causa di un fallimento fraudolento;

- g. qualora la realizzazione dell'investimento presenti gravi difformità, nel contenuto o nei risultati conseguiti, rispetto all'investimento ammesso;
- h. gravi inadempimenti dell'impresa rispetto agli obblighi previsti dal contratto di finanziamento;
- i. mancato pagamento di tre rate del finanziamento agevolato erogato;
- j. mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione inerente il programma di investimento finanziato;
- k. rinuncia all'agevolazione;
- l. mancato rispetto dei vincoli di destinazione ai fini del mantenimento dell'agevolazione.

Successivamente all'accertamento delle condizioni sopra richiamate, il Soggetto gestore trasmette al Soggetto beneficiario una comunicazione di revoca totale dell'aiuto concesso, chiedendo il pagamento dell'importo del finanziamento eventualmente erogato e non rimborsato.

La revoca totale, tranne i casi di rinuncia di cui alla lettera k) e in caso di mancata sottoscrizione del contratto, configura in ogni caso un inadempimento da parte del Soggetto beneficiario.

Il Soggetto gestore, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il Soggetto beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituisce causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto. Detta fattispecie costituisce ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tale, dovrà essere accertata espressamente dal Soggetto gestore che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il Soggetto beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla revoca parziale dell'aiuto concesso.

L'importo da recuperare è aumentato degli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.), a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento, tranne nel caso di cui alla lettera i) in cui gli interessi decorrono dalla data di scadenza della prima rata non pagata.

Il Soggetto gestore è tenuto, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del Decreto MiSE 115/2017, a provvedere alle modifiche sul Registro Nazionale degli Aiuti entro trenta giorni dal recupero delle somme addebitate a titolo di interessi; le modifiche da apportare comportano l'azzeramento del valore dell'aiuto (ESL). Fa eccezione il caso di cui alla lettera i) se il finanziamento era stato almeno parzialmente rimborsato: in tal caso l'aiuto deve essere ridotto per un valore pari all'importo degli interessi addebitati a seguito della revoca.

Revoca parziale L'agevolazione concessa è soggetta a revoca parziale dell'aiuto concesso, corrispondente all'ESL, nei casi di difforme e/o parziale realizzazione del progetto, purché il progetto sia coerente con quanto approvato, organico e funzionale.

Le circostanze di revoca parziale sono le seguenti:

- a) in caso di rendicontazione finale che preveda spese non ammissibili superiori al 20% dell'intero investimento ammesso e per un importo di fondi, indebitamente percepito, superiore ad euro 30.000;



b) in caso di rendicontazione finale che preveda una spesa complessiva inferiore all'80% dell'intero finanziamento concesso e per un importo di fondi, indebitamente percepito, superiore ad euro 30.000,00.

c) in caso di rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

In tali casi il Soggetto gestore provvede:

- a rideterminare l'ESL spettante al Soggetto beneficiario alla luce del minor investimento realizzato e rendicontato ammesso, calcolando l'ESL differenziale in proporzione al minor investimento agevolabile ed a rettificare lo stesso in RNA;
- a trasmettere al Soggetto beneficiario una comunicazione di revoca parziale del beneficio concesso nella quale si comunica che si è provveduto a rettificare l'ESL nel RNA in relazione all'investimento rendicontato e finanziamento effettivamente ricevuto;

La quota del finanziamento deliberato, non utilizzata, viene a seguito delle rettifiche sopra indicate, riversata sul conto del Foncooper e messa a disposizione per nuove richieste di agevolazione.

In caso di mancato pagamento di tre rate subentra la disciplina della revoca totale.

Il soggetto Gestore è tenuto ai sensi dell'art. 9 comma 6 del Decreto Mise 115/217 a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica del RNA le informazioni relative a eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale, dovute a variazioni del progetto per il quale e' concesso l'aiuto individuale stesso.

Art. 24 – Informativa a tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali.

Gli interessati potranno prendere visione delle informative specifiche sul trattamento dei dati sul portale <http://www.foncooper.it>.

Il titolare del trattamento dei dati è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese", costituito tra Artigiancassa SpA, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 283/A 00147, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BNL e BNP Paribas SpA, con sede in Parigi e Unicredit S.p.A. con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower A, 20154, ognuno per il proprio ambito di competenza, individuato quale "Soggetto gestore".

L'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, scrivendo ai seguenti recapiti:

- per Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 283/A: sito Internet: www.artigiancassa.it. indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l'esercizio dei diritti dell'interessato: dirittiprivacy@artigiancassa.com; dataprotectionofficer@artigiancassa.it, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO). PEC: dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it.

- per Unicredit S.p.A., con sede in: Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower A, 20154 Milano, sito



Internet: www.unicredit.it indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Group.DPO@unicredit.eu; PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO).

Suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Previo rilascio di esplicito consenso da parte degli interessati, così come previsto dall'Art. 6 lett. a) del Regolamento UE 2016/679, "GDPR", il trattamento di tali dati potrà avvenire anche ai fini della realizzazione di campagne pubblicitarie aventi ad oggetto gli esiti del bando attraverso la pubblicazione dei dati in riviste di settore divulgative. Si precisa che il mancato rilascio dello stesso non avrà conseguenze negative ai fini della domanda di partecipazione e della sua valutazione.

Suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Art. 25 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore della Direzione Agevolazioni e Sviluppo di Artigiancassa S.p.A.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, rivolgendosi ad Artigiancassa S.p.A. all'indirizzo PEC di cui all'art. 24 del presente Avviso.

Informazioni relative al Regolamento e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta sul portale <http://www.foncooper.it> compilando il form presente nell'apposita Sezione "Contatti".

Art. 26 – Disposizioni finali

Ai fini del presente Avviso tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al Soggetto gestore da parte dei soggetti beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Regolamento, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Il Soggetto gestore si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del Regolamento.

- TFUE – Art. 107 par. 3 lettera c)
- Decisione C (2016) 5938 Final 23.9.2014
- “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020” per l'Italia
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Regolamento (UE) n. 702/2014
- Regolamento (UE) n. 1084/2017
- Regolamento (UE) n. 679/2016
- Legge 27 febbraio 1985 n.49 - Titolo I
- Direttiva n. 9 maggio 2001 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
- Decreto MISE 115/2017
- DGR n. 103/2018
- DGR n. 415/2015
- DGR n. 187/2020